



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'INDEDUCIBILITÀ DEL CREDITO D'IMPOSTA PER REDDITI
PRODOTTI ALL'ESTERO NON PUÒ ESSERE CONTESTATA
MEDIANTE LA DIRETTA ISCRIZIONE A RUOLO**

- Sentenza del 01/09/2025, n. 710 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria

Composizione

- Pres. Piombo
- Rel. Chiti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) -
"SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI)

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero – Deducibilità –
Disconoscimento – Iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n.
602/1973 – Legittimità – Esclusione.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Allorquando l'Ufficio contesti la deducibilità del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero per mancanza delle condizioni previste dall'art. 165 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 non può procedere alla diretta iscrizione a ruolo *ex* art. 36-ter del d.P.R. 29/09/1973, n. 602, ma deve procedere all'emissione di un avviso di accertamento.

Rif. Normativi

- D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 36-ter
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

- 2025